



Sentenze nelle cause T-715/14 Rosneft e a./Consiglio, T-732/14 Sberbank of Russia/Consiglio, T-734/14 VTB Bank/Consiglio, T-735/14 Gazprom Neft/Consiglio, T-737/14 Vnesheconombank/Consiglio, T-739/14 PSC Prominvestbank/Consiglio, T-798/14 DenizBank/Consiglio e T-799/14 Gazprom Neft/Consiglio

Stampa e Informazione

Il Tribunale dell'UE conferma le misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti di varie banche e imprese petrolifere e del settore del gas russe nell'ambito della crisi dell'Ucraina

Dal 31 luglio 2014, il Consiglio ha adottato, nei confronti di varie banche e imprese russe specializzate nel settore del petrolio e del gas, misure restrittive in risposta alle azioni intraprese dalla Russia per destabilizzare la situazione in Ucraina. Tali misure impongono limitazioni su determinate operazioni finanziarie e sull'esportazione di determinati beni e tecnologie sensibili, restringono l'accesso di talune entità russe al mercato dei capitali e vietano la fornitura di servizi necessari per determinate operazioni petrolifere. Lo scopo delle misure adottate dal Consiglio è di aumentare il costo delle azioni condotte dalla Russia contro la sovranità dell'Ucraina. Varie imprese e banche sottoposte a tali misure hanno adito il Tribunale dell'Unione europea per chiederne l'annullamento.

Nelle sentenze odierne ¹, il Tribunale ritiene anzitutto di essere competente a esercitare il controllo della legittimità degli atti impugnati e che i ricorsi siano ricevibili, dal momento che le misure in questione riguardano le entità ricorrenti direttamente e individualmente o, per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione, si tratta di atti che non comportano misure di esecuzione e che riguardano le medesime entità direttamente.

Nel merito, il Tribunale dichiara in particolare che **il Consiglio ha sufficientemente motivato gli atti impugnati** e che tale motivazione ha consentito alle entità interessate di conoscere la giustificazione delle misure restrittive cui sono sottoposte e di contestarle. Il Tribunale sottolinea inoltre che **l'obiettivo** dichiarato degli atti impugnati è **di aumentare il costo delle azioni intraprese della Russia per compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** e di promuovere una soluzione pacifica della crisi. A suo giudizio, un obiettivo del genere è **in linea con quello consistente nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale**, conformemente agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione sanciti all'articolo 21 TUE. In più, il Tribunale precisa che il Consiglio può imporre, se lo ritiene opportuno, restrizioni che riguardano imprese attive in settori specifici dell'economia russa nei quali i prodotti, le tecnologie o i servizi provenienti dall'Unione occupano una posizione particolarmente importante.

Il Tribunale ricorda inoltre che la questione della **compatibilità o no delle misure restrittive in questione con l'accordo di partenariato UE-Russia** è già stata risolta dalla Corte nella sentenza Rosneft del 28 marzo 2017 ². La Corte ha infatti ritenuto che l'adozione delle misure restrittive fosse necessaria alla tutela degli interessi fondamentali della sicurezza dell'Unione nonché al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e che dall'esame degli atti controversi

¹ Con un'altra sentenza odierna, nella causa [T-515/15](#), il Tribunale conferma il mantenimento del congelamento dei capitali dell'impresa russa Almaz-Antay per il periodo 2016-2017, così come aveva convalidato il congelamento dei capitali della medesima impresa per il periodo 2015-2016 (v. comunicato stampa n. [6/17](#)).

² Sentenza della Corte del 28 marzo 2017, Rosneft, [C-72/15](#); v. anche comunicato stampa n. [34/17](#).

alla luce dell'accordo di partenariato UE-Russia non fosse emerso alcun elemento che potesse inficiare la validità di tali misure. Per quanto riguarda l'argomento relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di arbitrarietà, la Corte ha constatato che la scelta di prendere di mira imprese o settori che dipendono da tecnologie avanzate o da competenze disponibili principalmente nell'Unione è conforme all'obiettivo consistente nel garantire l'efficacia delle misure restrittive e nell'evitare che l'effetto di tali misure sia vanificato dall'importazione, in Russia, di prodotti, tecnologie o servizi fungibili provenienti da paesi terzi.

Il Tribunale precisa peraltro che, nell'ambito del **principio di proporzionalità**, la Corte ha statuito che occorre riconoscere un ampio potere discrezionale al legislatore dell'Unione nei settori che richiedono da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e nei quali è chiamato a effettuare valutazioni complesse. In linea con quanto statuito dalla Corte, **esiste un rapporto ragionevole tra il contenuto degli atti impugnati e l'obiettivo perseguito dai medesimi**. Il Tribunale ricorda che l'importanza degli obiettivi perseguiti è tale da giustificare conseguenze negative, anche notevoli, per taluni operatori che non hanno alcuna responsabilità riguardo alla situazione che ha condotto all'adozione delle sanzioni. Di conseguenza, **l'ingerenza nella libertà d'impresa e nel diritto di proprietà delle entità in questione non può essere considerata sproporzionata**.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-715/14](#), [T-732/14](#), [T-734/14](#), [T-735/14](#), [T-737/14](#), [T-739/14](#), [T-798/14](#) e [T-799/14](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106